



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/67/0160

11/02/2020  
Roma, data protocollo

**OGGETTO:** Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante "Modalità di svolgimento del concorso straordinario, per titoli, per la promozione alla qualifica di sostituto commissario, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera r-quater), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO -ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di provvedimento in oggetto indicato, unitamente alla copia della relazione tecnico-illustrativa.

Nel segnalare la particolare urgenza, atteso che il perfezionamento del predetto decreto costituisce il presupposto per poter bandire il concorso in argomento, si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 18 febbraio p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
( De Bartolomeis )



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI, PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI SOSTITUTO COMMISSARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA R-QUATER), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".**

**IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*;
- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il *"Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei"*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”*, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”*;
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'articolo 36, comma 1, lettera t), che ha previsto, tra l'altro, nell'anno 2020, l'espletamento di un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo, demandandone la definizione delle modalità di svolgimento ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con adeguata valorizzazione del superamento del concorso per ispettore superiore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;*

- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- RITENUTO** di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto sopra richiamato;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

### DECRETA

#### Articolo 1

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento del concorso straordinario per titoli, per 1.000 posti, per la nomina alla qualifica di sostituto commissario, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, da bandirsi nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r-*quater*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

#### Articolo 2

##### *Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso*

1. Al concorso di cui all'articolo 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. È escluso dal concorso il personale che nel biennio precedente ha riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave o un giudizio complessivo inferiore a "buono" e, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio.

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

4. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e mantenuti, a pena di esclusione, fino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

### Articolo 3

#### *Bando di concorso*

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2 ed alle categorie di titoli di cui all'articolo 6 del presente decreto:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
- c) la riserva dei posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

### Articolo 4

#### *Domanda di partecipazione*

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

### Articolo 5

#### *Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

5. Il Presidente ed i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.

### Articolo 6

#### Titoli

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 5;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo degli ispettori, fino a punti 5;
- 3) anzianità nella qualifica di ispettore capo, fino a punti 6;
- 4) superamento del concorso per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, non meno di punti 14 e fino a punti 16;
- 5) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
- 6) ricompense al valor militare; al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 4;
- 7) svolgimento di funzioni di direzione di uffici autonomi e distaccati ovvero assunzione di responsabilità di articolazioni organiche complesse, comunque per una durata non inferiore a sei mesi continuativi e nel ruolo degli ispettori, fino a punti 3;
- 8) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
- 9) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;
- 10) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

b) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 15, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 2;
- 2) diploma di laurea, fino a punti 4;
- 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 6;
- 4) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 2;
- 5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2;
- 6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 2;
- 7) dottorato di ricerca, fino a punti 2;
- 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
- 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. La Commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.

3. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai soli titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera a), n. 7), che possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo.

4. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) attribuzione di un diverso punteggio in relazione allo svolgimento di funzioni, all'assunzione di responsabilità e allo svolgimento di incarichi e servizi di particolare rilevanza di cui al comma 1, lettera a), numeri 7) e 8), in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;

b) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

6. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.

7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegati ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

### Articolo 7

#### Graduatoria

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevale la posizione di ruolo nella qualifica di ispettore superiore.

3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

### Articolo 8

#### Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

### Articolo 9

#### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Gabrielli





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI, PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI SOSTITUTO COMMISSARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA R-QUATER), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

### RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'articolo 36, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha introdotto nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 la lettera r-quater) prevedendo che, nell'anno 2020, sia bandito un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo.

La norma, inoltre, demanda ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la definizione delle modalità di svolgimento del concorso, con l'esplicita indicazione di assicurare un'adeguata valorizzazione al superamento del concorso straordinario per ispettore superiore riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino delle carriere, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore, espletato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Allo scopo di dare attuazione alle modifiche apportate dal richiamato decreto legislativo n. 172 del 2019, è stato predisposto l'unito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composto da nove articoli.

Nello specifico:

**l'articolo 1** definisce l'ambito di applicazione del decreto;

**l'articolo 2**, in adesione al dettato normativo, stabilisce i requisiti necessari per essere ammessi a partecipare al concorso straordinario e le cause di esclusione, con la previsione che l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Nell'articolo viene, altresì, precisato che i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti, a pena di esclusione, fino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017. Vengono, infine, confermate le "generali" clausole di esclusione per il personale che nel biennio precedente abbia riportato la deplorazione o



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sanzione disciplinare più grave o un giudizio complessivo inferiore a "buono", ovvero che risulti sospeso cautelatamente dal servizio.

**l'articolo 3** determina il contenuto del bando di concorso, prevedendo anche la riserva di posti per il personale bilingue, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

**l'articolo 4** detta disposizioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

**l'articolo 5** regola le modalità di composizione della Commissione esaminatrice, formata dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto; inoltre, in ragione delle avvertite esigenze di celerità nello svolgimento dei concorsi, viene previsto che gli stessi, compresi i relativi supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, purché abbiano posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominati Presidente o componente della Commissione esaminatrice;

**l'articolo 6** disciplina le categorie dei titoli ammessi a valutazione, nonché il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, valorizzando significativamente, come da espressa indicazione legislativa, il superamento del concorso per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (con successiva nomina a ispettore superiore) da parte dei già frequentatori del 7° e 8° corso di formazione per vice ispettore, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; si prevede, inoltre, in relazione all'esigenza di semplificazione e conformemente al principio di non aggravamento del procedimento di valutazione dei titoli, che la Commissione non proceda ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie qualora il candidato abbia conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse (come, del resto, riscontrabile anche nella prassi di altre amministrazioni pubbliche), ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, utilizzabile a fini precauzionali per eventuali controversie che investono quelli già valutati;

**l'articolo 7** definisce i criteri per la formazione ed approvazione della graduatoria, stabilendo che a parità di punteggio prevale la posizione di ruolo nella qualifica di ispettore superiore;

**l'articolo 8**, quale disposizione di chiusura, per quanto non disciplinato nel decreto, introduce una norma di rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente la disciplina sulle modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

**l'articolo 9** prevede la clausola di invarianza finanziaria.